

Assicurazione contro i danni ai beni e a terzi

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Genialloyd S.p.A.

Prodotto: CasaGenialpiù

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Fascicolo Informativo composto dalla Nota Informativa, comprensiva del glossario, e dalle condizioni contrattuali, e nella Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una serie di coperture assicurative Incendio, Catastrofi Naturali, Furto, Tutela Legale, Assistenza per il Bene assicurato identificato nella Scheda di Polizza, e Responsabilità Civile per l'Assicurato identificato nella Scheda di Polizza.



Che cosa è assicurato?

RESPONSABILITA' CIVILE

- ✓ Responsabilità Civile della famiglia
- ✓ RC Cane
- ✓ Responsabilità Civile del proprietario
- ✓ Responsabilità dell'inquilino
- ✓ Infortuni collaboratori domestici
- ✓ Responsabilità civile uso di internet e social network da parte di figli minori
- ✓ Responsabilità civile Bed & Breakfast

CASA

- ✓ Danni ai locali
- ✓ Danni al contenuto
- ✓ Ricerca e riparazione danni d'acqua
- ✓ Furto del contenuto e danni da effrazione
- ✓ Furto preziosi
- ✓ Rapina e scippo
- ✓ Catastrofi naturali
- ✓ Assistenza

TUTELA LEGALE

- ✓ Tutela legale Casa
- ✓ Tutela legale Famiglia

Per il dettaglio completo si rinvia al Fascicolo Informativo.



Che cosa non è assicurato?

Per la Sezione RESPONSABILITA' CIVILE

Non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile

- ✗ il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Per la Sezione CASA

- ✗ i locali che non sono destinati ad uso abitativo
- ✗ i locali che non sono in buone condizioni di manutenzione
- ✗ i locali che non fanno parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali
- ✗ il fabbricato di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne, in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello.

Per la Sezione TUTELA LEGALE

- ✗ Per la famiglia, l'assicurazione non vale per soggetti diversi dall'Assicurato identificato in polizza e dai componenti della sua famiglia.
- ✗ Per la casa, l'assicurazione non vale per immobili diversi da quello assicurato identificato in polizza.

Per il dettaglio completo si rinvia al Fascicolo Informativo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio completo si rimanda alla scheda di Polizza e alle Condizioni contrattuali presenti nel Fascicolo Informativo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione della responsabilità civile della famiglia è valida per i danni causati a terzi in tutto il mondo ad eccezione di U.S.A., Canada e Messico; per tutte le altre garanzie del contratto, la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana. Eventuali estensioni di copertura per le singole garanzie sono descritte nella scheda di Polizza o nelle relative Condizioni contrattuali presenti nel Fascicolo Informativo.

Per il dettaglio completo si rinvia al Fascicolo Informativo.



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- In corso di contratto, il Contraente deve comunicare ogni variazione dei dati inizialmente dichiarati e comunque ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione.
- In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale e comprensivo delle imposte previste per Legge; non sono consentiti frazionamenti del premio. E' possibile pagare il premio mediante bonifico bancario, Lottomatica o carta di credito mediante transazione protetta online.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con Genialloyd.

Modello Allegato 4 del Reg. IVASS 40/2018

Informativa al Contraente da parte dell'Impresa

Avvertenza

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall'articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

Sezione I – Informazioni generali sull'Impresa che opera in qualità di distributore

Genialloyd SpA è titolare del marchio Genialpiù. La richiesta di tutela del marchio Genialpiù è stata depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con domanda di deposito n. 302015000042031 del 05/08/2015. Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia, tel. 0228351, www.genialloyd.it, email genialloyd@pec.genialloyd.it.

Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. E' soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210.

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'Impresa

Genialloyd opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi e, nello svolgimento dell'attività di distribuzione, non offre una consulenza prima della conclusione del contratto; pertanto non fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo. E' possibile richiedere assistenza attraverso apposito form nella sezione "Contattare Genialclick" presente sul sito www.genialclick.it.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni

I dipendenti dell'impresa direttamente coinvolti nell'attività distributiva potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività che risulta quindi in combinazione con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. In ogni caso, tale compenso, qualora percepito, sotto forma di commissione non è incluso nel premio assicurativo dovuto dall'Assicurato.

Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialpiu.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando

l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Resta salva comunque per il Contraente/Assicurato la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
- **Ricorso all'Arbitrato:** se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: "http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/indexen.htm".

Riguardo i reclami relativi al comportamento degli Intermediari assicurativi (iscritti in sezione A del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori, Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Contratto di assicurazione per la Casa Prodotto CasaGenialPiù

Fascicolo Informativo Edizione 09/2018

Il presente Fascicolo viene consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e contiene:

Nota Informativa comprensiva di glossario dei termini assicurativi

• Informazioni sull'Impresa di assicurazione	1
• Informazioni sul Contratto	1
• Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	4
• Glossario dei termini assicurativi	6

Condizioni di assicurazione

• Condizioni Generali di Assicurazione	1
• RC Famiglia	3
• RC Proprietario	6
• RC Inquilino	7
• Assistenza	7
• Danni locali	8
• Danni al contenuto	10
• Furto del contenuto e danni da effrazione	11
• Catastrofi naturali	12
• Tutela legale	16
• Esclusioni	18
• Condizioni di assicurabilità	22
• Criteri di liquidazione delle garanzie e modalità di denuncia	24
• Informativa privacy	31

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

Edizione del 29/09/2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS. Il suo contenuto non è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le modifiche non derivanti da innovazioni normative apportate, successivamente alla data di stipula della polizza, alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito www.genialpiu.it, tramite il quale, o tramite i punti vendita Genialpiù è possibile calcolare un preventivo gratuito e personalizzato. Il preventivo è redatto considerando la forma tariffaria del prodotto e tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa (che sono riportati sul preventivo stesso).

Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

Genialloyd SpA è titolare del marchio Genialpiù. La richiesta di tutela del marchio Genialpiù è stata depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) con domanda di deposito n. 302015000042031 del 05/08/2015. Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia, tel. 0228351, www.genialloyd.it, email genialloyd@pec.genialloyd.it.

Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. E' soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210. Genialloyd SpA ha sede in Milano ed opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi.

I sistemi informatici con cui i contratti di Genialloyd sono perfezionati e dove sono conservati i documenti precontrattuali e contrattuali si trovano a Milano e/o altrove, nella rete c.d. "cloud", ma l'azione di perfezionamento del contratto tramite registrazione nelle basi di dati aziendali con opportuna marca temporale viene svolta negli uffici della Compagnia situati in Milano.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.genialloyd.it.

Informazioni sul Contratto

3. MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati del preventivo e quindi inviare via fax/email (entro la data di decorrenza indicata nel preventivo) la documentazione richiesta.

Gli errori rilevati devono essere comunicati prima di pagare il premio. Genialloyd, verificata la documentazione e l'avvenuto pagamento, emetterà la polizza con decorrenza dalla data indicata nel preventivo.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio - La polizza non viene emessa se il Contraente non ha provveduto al pagamento del premio, oppure se non ha inviato tutti i documenti richiesti. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo comportano la formulazione di un nuovo preventivo. Il Contraente potrà aderire alla nuova proposta pagando il premio o l'integrazione di premio se richiesta; oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio già pagato.

In caso di rimborso del premio pagato, questo verrà rimborsato esclusivamente allo stesso soggetto che lo ha effettuato, da intendersi come autorizzato all'incasso, e con lo stesso mezzo di pagamento usato, ove possibile.

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il Contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti nel documento di polizza e sono in vigore dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato. In caso contrario, le garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 della data di pagamento nonostante la data di decorrenza rimarrà quella indicata sul preventivo.

5. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

- Responsabilità civile della famiglia (danni cagionati a terzi, per responsabilità dell'assicurato e/o dei suoi famigliari conviventi);
- Responsabilità civile Proprietario/Locatario (danni cagionati a terzi per responsabilità derivanti dalla proprietà/locazione dei locali assicurati);
- Danni ai locali e al contenuto dei locali (danneggiamento conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi);
- Danni ai locali e al contenuto dei locali (danneggiamento conseguente a catastrofi naturali).
- Furto del contenuto dei locali assicurati e danni da scasso
- Tutela legale
- Assistenza (es. intervento di un artigiano per riparazioni in emergenza)

Le suddette garanzie prevedono, condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla scheda di Polizza e alle clausole della "Sezione condizioni di assicurabilità" e della "Sezione Esclusioni" del presente fascicolo informativo.

Le garanzie sono prestate nei limiti dei massimali/capitali indicati nel preventivo (e replicati nella polizza) e prevedono l'applicazione di franchigie che restano a carico dell'assicurato.

Per chiarire:

AVVERTENZA

Massimale/capitale assicurato

Il massimale di garanzia indicato in polizza rappresenta il limite massimo d'indennizzo per i danni subiti dall'assicurato o di risarcimento per i danni cagionati a terzi.

Danno	Massimale/capitale assicurato	Indennizzo
5.000 €	10.000 €	5.000 €
15.000 €	10.000 €	10.000 €

Franchigia - La franchigia è una somma che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che quindi sarà detratta dall'importo da liquidare. Per conoscere le franchigie operanti nel contratto, si rinvia alla scheda di Polizza. Nessun indennizzo sarà riconosciuto all'Assicurato se l'importo da liquidare è uguale o inferiore all'importo della franchigia:

Danno	Franchigia	Indennizzo
1.000 €	150 €	850 €
120 €	150 €	0 €

Scoperto - Per scoperto s'intende la parte di danno che resta a carico dell'assicurato. È dunque un importo che si può conoscere solo dopo la determinazione del danno, applicando la percentuale di scoperto all'importo quantificato. Ipotizzando che la garanzia operi con uno scoperto del 10% avviene quanto riportato nella seguente tabella.

Danno	Importo a carico dell'assicurato	Indennizzo
10.000 €	1.000 €	9.000 €

AVVERTENZA

6. ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di ubicazione dell'immobile assicurato.

7. VARIAZIONE DEI DATI FORNITI IN POLIZZA.

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto al Servizio Assistenza Clienti ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza.

In caso di aggravamento del rischio, è facoltà di Genialloyd valutare l'accettazione o la cessazione dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genialloyd possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

8. PREMIO DI POLIZZA

Il premio di polizza ha periodicità annuale. Il premio può essere pagato con bonifico bancario, Lottomatica oppure con carta di credito mediante transazione protetta on line, ed è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto. Il premio è comprensivo del compenso riconosciuto da Genialloyd al proprio intermediario. Il rimborso del premio non goduto è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento esclusivamente in caso di ripensamento dell'assicurato o di cessato rischio, al netto delle imposte che per Legge restano a carico del Contraente e di 25 € per spese di emissione. Per dettagli si rinvia al paragrafo "Diritto di ripensamento" delle Condizioni di Assicurazione.

9. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONTRATTUALI

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale, il contratto stesso e le comunicazioni successive alla stipula del contratto tramite supporto cartaceo o email; potrà inoltre modificare in qualsiasi momento la scelta effettuata. In particolare, la scelta del canale di comunicazione digitale comporterà la spedizione della documentazione di polizza in formato elettronico.

La revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico può comportare l'applicazione a carico del contraente degli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

10. RECESSO

Il contratto è senza tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla scadenza annuale indicata in polizza. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora il Contraente non intenda continuare il rapporto assicurativo con Genialloyd. Non è prevista l'estensione di copertura assicurativa nei 15 giorni successivi alla scadenza del contratto.

11. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

12. LEGISLAZIONE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

Il contratto di assicurazione Casa è regolato dalla Legge italiana e il Foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

13. REGIME FISCALE

Le eventuali garanzie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Per le garanzie Catastrofi Naturali l'attuale regime fiscale consente la detraibilità ai fini IRPEF del premio nella misura del 19%, senza limiti di importo.

Alle garanzie presenti in contratto, fatta eccezione per le garanzie Catastrofi Naturali, si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
INCENDIO	22,25%
FURTO	22,25%
RCT	22,25%
TUTELA LEGALE	21,25%
ASSISTENZA	10%

Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

AVVERTENZA

14. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, comunicare l'evento a Genialloyd al numero 02.2805.2808. Ricevuta la comunicazione del sinistro, Genialloyd si attiverà per fornire al Contraente/Assicurato tutta l'assistenza necessaria per completare correttamente la richiesta di risarcimento/indennizzo del danno.

15. DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

La determinazione del danno è stabilita separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nelle presenti condizioni contrattuali, secondo i seguenti criteri.

Fabbricato - La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

Contenuto e preziosi - L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, e il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli articoli della "Sezione sinistro: criteri di liquidazione della garanzia e modalità di denuncia", punto 1) "Danni ai locali, al contenuto e furto" del presente fascicolo.

16. RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialpiu.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento.

Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è

competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

- **Ricorso all’Arbitrato:** se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l’Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell’arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

16.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione A del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

16.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione B e D del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell’impresa, saranno gestiti direttamente dall’intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. “misti”, vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall’intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Genialloyd è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Alessandra Valentini
Amministratore Delegato
Genialloyd SpA



Pierluigi Furlanetto
Direttore Generale
Genialloyd SpA

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

ABITAZIONE PRINCIPALE: abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica, ovvero dove risiedono per la maggior parte dell'anno.

ABITAZIONE SALTUARIA: abitazione in territorio italiano dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi non dimorano abitualmente. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE: qualsiasi attività non inerente alla vita privata.

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura di AWP Service Italia Scarl, con sede legale e operativa in Viale Brenta n. 32, 20139 Milano (MI).

CONTRAENTE: persona fisica che sottoscrive il contratto, esercita i diritti da esso derivanti e assume l'onere di pagare il premio.

DISABITAZIONE: assenza continua dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.

La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas/vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO: l'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed installazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.

FENOMENO ELETTRICO: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

FISSI E INFISSI: Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA: somma, stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'assicurato e che pertanto viene detratta dall'importo da liquidare.

FULMINE: fenomeno naturale con successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica molto elevata.

FURTO: impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA: furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato.

IMPLOSIONE: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

INCENDIO: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.

INFERRIATA: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferrata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferrata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

MASSIMALE O SOMMA ASSICURATA: somma massima indennizzabile per i beni che sono soggetti a copertura.

ONDA SONICA: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente a Genialloyd.

RAPINA: sottrazione nell'abitazione indicata in polizza di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene.

RISARCIMENTO: somma pagata dall'assicurazione al danneggiato a seguito di un sinistro di responsabilità civile.

SCASSO: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.

SCIPPO: furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.

SCOPERTO: importo calcolato in percentuale sul danno quantificato che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.

SECONDO RISCHIO: se esiste altra efficace copertura per la medesima garanzia, la copertura è in eccesso a quella di primo rischio ed opera a partire dal limite previsto per l'assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.

SERRAMENTI: strutture mobili esterne o interne quali, a titolo esemplificativo, finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persiane e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, tetti o soffitti.

SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOLAIO: elementi costituenti la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

STRUTTURE PORTANTI: elementi di edificio, destinati a sopportare il peso del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto; strutture portanti verticali sono i muri maestri e di sostegno, pilastri, fondazioni; strutture portanti orizzontali sono le travi, capriate e orditure di sostegno del tetto, solai, fondazioni; strutture portanti del tetto sono le strutture orizzontali o inclinate che sostengono direttamente il tetto.

TERREMOTO: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TETTO: insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TITOLI DI CREDITO: titoli, azioni, cambiali, assegni, obbligazioni, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.

VALORI: carte valori, titoli di credito in genere e denaro.

VETRO ANTISFONDAMENTO: manufatto che offre particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.

CASA GENIALPIU' - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA CASA

Edizione del 29/09/2018

Condizioni Generali di Assicurazione (valide per tutte le garanzie)

Conclusione del contratto e decorrenza della garanzia. L'assicurazione è stipulata nel momento in cui il Contraente riceve la polizza, e ha validità dalle ore 24 del giorno indicato come data di decorrenza, se il premio è stato pagato. In caso contrario ha validità dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il Contraente deve restituire a Genialloyd copia della polizza controfirmata.

Durata del contratto. Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C. (periodo di tolleranza). La Compagnia, tuttavia, può proporre per iscritto, di anno in anno, il prolungamento del contratto per un anno con almeno 15 giorni di anticipo sulla scadenza.

Pagando tale premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la proposta di proroga e la durata del contratto sarà prolungata di un anno senza altre formalità. Genialloyd, avuta notizia del pagamento, invierà subito al Contraente la quietanza di pagamento. La proroga e ogni aggiornamento della polizza a essa inerente non comporta novazione del contratto assicurativo. In ogni caso, il mancato pagamento del premio relativo alla proroga comporterà la naturale cessazione della polizza alle ore 24 del giorno di scadenza, senza ulteriori obblighi di comunicazione e senza applicazione dell'art. 1901, secondo comma, C.C.

Garanzie prestate. Sono operanti esclusivamente le garanzie richiamate in polizza.

Forma dell'assicurazione. L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto", pertanto Genialloyd, in caso di sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

Diritto di ripensamento. Entro 14 giorni dal momento in cui ha ricevuto il contratto, se il contratto stesso non è vincolato a terzi, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto al netto di 25 € per le spese di emissione, che verranno elevati a 50 € se nel predetto periodo è avvenuto un sinistro, e delle imposte che per Legge restano a carico del Contraente. Il rimborso è effettuato con le stesse modalità scelte per il pagamento. L'Assicurato/Contraente può prenotare l'operazione di ripensamento attraverso il proprio Intermediario e poi comunque comunicare alla Compagnia, per raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC), la sua decisione di recedere dal contratto.

Esattezza delle dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente riguardante le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Documenti necessari alla conclusione del contratto. Nel momento della stipula del contratto, Genialloyd ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'Assicurato/Contraente.

Ispezione delle cose assicurate. Genialloyd ha sempre il diritto di prendere visione delle cose assicurate e l'Assicurato/Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Somme Assicurate - Limiti di indennizzo - Franchigie/Scoperti.

La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in polizza.

La copertura assicurativa è prestata entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati in polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati nella polizza stessa, fatte salve le delimitazioni e le esclusioni successivamente descritte. Le prestazioni di "Assistenza" e "Tutela Legale" non prevedono alcuna franchigia.

Variazione dei dati forniti in polizza. L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza. La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio e di conseguenza del premio di polizza. In caso di aggravamento del rischio, è facoltà di Genialloyd valutare l'accettazione o la cessazione

dell'assicurazione. Gli aggravamenti di rischio non noti a Genialloyd possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo e/o la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Modalità di sottoscrizione del contratto. Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd mediante email all'indirizzo polizzefirmate@genialloyd.it entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Comportamento dell'assicurato in caso di sinistro. In caso di sinistro l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Genialloyd, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.

Coesistenza di altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto a Genialloyd l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Validità territoriale. L'assicurazione della responsabilità civile della famiglia sono valide per i danni causati a terzi in tutto il mondo, ad eccezione di U.S.A., Canada e Messico; per tutte le altre garanzie del contratto la validità territoriale è limitata al territorio della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto descritto nelle singole garanzie.

Oneri fiscali. Le eventuali garanzie inserite in polizza sono soggette all'imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Per le garanzie Catastrofi Naturali l'attuale regime fiscale consente la detraibilità ai fini IRPEF del premio nella misura del 19%, senza limiti di importo. Alle garanzie presenti in contratto, fatta eccezione per le garanzie Catastrofi Naturali, si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
INCENDIO	22,25%
FURTO	22,25%
RCT	22,25%
TUTELA LEGALE	21,25%
ASSISTENZA	10%

Gli oneri fiscali presenti e futuri, relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge. Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

Termine di prescrizione. I diritti derivanti dal Contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Foro competente. Il foro competente è quello del luogo di residenza del Contraente.

RECLAMI. Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialpiu.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia

possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

- **Ricorso all'Arbitrato:** se presente in polizza la garanzia Tutela Legale, in caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.

RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione A del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI ALTRI INTERMEDIARI ASSICURATIVI (iscritti in sezione B e D del RUI) E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

CONDIZIONI PARTICOLARI (VALIDE PER LE SINGOLE GARANZIE)

Sezione Famiglia

1 - RC FAMIGLIA

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente l'attività professionale.

La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e al partner di unioni civili purché convivente con l'Assicurato. La garanzia è inoltre estesa ai parenti e affini dell'Assicurato riportato in polizza, a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato stesso.

Genialloyd assicura inoltre i seguenti rischi:

1) La conduzione dei locali adibiti ad abitazione principale e saltuaria dell'Assicurato comprese le

- relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali;
- 2) La committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
 - 3) Le attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; la pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitati a livello professionistico;
 - 4) La proprietà e l'uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo e nelle acque interne europee;
 - 5) La proprietà e l'uso di biciclette, skateboard, monopattini e veicoli non a motore;
 - 6) Il consumo di cibi e bevande in casa dell'Assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento a terzi, purché l'evento non sia collegato ad attività di B&B e/o affitta camere;
 - 7) La responsabilità civile derivante a parenti e affini non conviventi, incluso il genitore non affidatario in caso di separazione legale o di divorzio, per fatto di figli minori dell'Assicurato affidati a loro temporaneamente, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati da questi agli affidatari;
 - 8) La responsabilità derivante all'Assicurato da fatto dei figli minori di altre persone e/o dei minori a loro affidati con atto giudiziale da lui occasionalmente e temporaneamente sorvegliati a titolo gratuito e di cortesia, con esclusione dei danni cagionati da tali minori a coloro che li sorvegliano;
 - 9) La responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo o doloso di persone per le quali debba rispondere, compresi gli addetti ai servizi domestici, le baby-sitter e le persone alla pari, per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni, regolarmente impiegati ai sensi della vigente normativa;
 - 10) L'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore nel caso di sinistro causato da un minore di cui l'assicurato deve rispondere per legge;
 - 11) I danni causati agli oggetti personali portati da ospiti occasionali, compresi quelli provocati da incendio e furto, arrecati a capi di vestiario con esclusione di preziosi, denaro, valori e titoli di credito;
 - 12) La detenzione di armi e le relative munizioni e l'uso delle stesse limitatamente ai casi di difesa, tiro a segno e tiro a volo;
 - 13) La responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione o scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi in tutto il mondo, ad eccezione di U.S.A., Canada e Messico;
 - 14) I danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà di gatti;
 - 15) I danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.

Soggetti esclusi dalla garanzia. Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Limitazioni. La copertura per danni da incendio in locali di villeggiatura è prestata fino al massimale indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. La liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

La copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti occasionali è prestata fino al massimale indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. Per quanto attiene i danni da furto, la liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

La presente copertura opererà a secondo rischio qualora esistesse altra efficace copertura di incendio e/o furto. La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino al massimale indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.

2 - ESTENSIONI A PAGAMENTO RC FAMIGLIA

2.1 - RC CANE

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 7) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia, Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà e all'uso del cane. Resta comunque esclusa ogni responsabilità inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di cani guida per non vedenti. L'assicurazione è estesa anche per i danni involontariamente cagionati a terzi dal cane di proprietà del coniuge o del partner convivente, nonché dei loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato. L'assicurazione è inoltre estesa anche a favore di chi, con il consenso dell'Assicurato, si occupi dell'animale.

Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

2.2 - INFORTUNI COLLABORATORI DOMESTICI

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 12) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia, Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile

1) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro domestico regolarmente assunto, ai sensi dell'art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000;

2) per i danni non rientranti nella sopra richiamata disciplina normativa, risarcibili ai sensi del Codice Civile, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 20% calcolata sulla base delle tabelle INAIL. Da tale copertura sono in ogni caso escluse le malattie professionali ed è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di Legge. La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222;

3) per i danni alle persone non dipendenti dell'Assicurato che svolgono occasionalmente, anche ripetutamente, servizi domestici, baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime (art.583 del Codice Penale).

2.3 - RC USO INTERNET E SOCIAL NETWORK DA PARTE DI FIGLI MINORI

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 14) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni subiti da terzi relativamente a fatto di figli minori e/o a fatto dei minori a lui affidati con atto giudiziale, per la responsabilità derivante dalla violazione della normativa sulla Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni per i danni di immagine, alla vita di relazione e alla reputazione determinati da comportamenti afferenti la pubblicazione su social network o su piattaforma internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti senza che gli stessi abbiano fornito il consenso previsto dalla legge e, nel caso di minori, senza che il consenso sia stato prestato dagli esercenti la potestà genitoriale o da soggetti a loro equiparati.

Questa garanzia aggiuntiva:

- è prestata a condizione che siano state rispettate le norme che disciplinano l'iscrizione ai social network e alle piattaforme internet sopra indicate;
- vale nella Repubblica Italiana, nello stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino;
- è prestata con l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

2.4 - RC BED & BREAKFAST

Oggetto della garanzia. Se acquistata in polizza, a parziale deroga di quanto riportato al punto 1) delle esclusioni per la garanzia RC Famiglia Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni subiti da terzi in qualità di **"ospite del servizio alloggio e/o prima colazione"**.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell'Assicurato;
- l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
- l'attività sia esercitata avvalendosi della normale organizzazione familiare;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
 - pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
 - somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.

Sezione Casa

1) RC PROPRIETARIO

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, **fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione**, a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, che comportino la morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti fissi ascensori, montacarichi, antenne, pannelli solari termici e fotovoltaici, cancelli automatici e non, recinzioni, cortili, giardini, viali, strade e relative pertinenze della proprietà assicurata. Nel caso in cui i locali oggetto dell'assicurazione facciano parte di un condominio, l'assicurazione comprende anche la quota di cui l'Assicurato debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Qualora la responsabilità della proprietà sia già assicurata con altra ed efficace polizza di Responsabilità Civile, la garanzia opererà a secondo rischio, cioè solo per la parte di danno che supera l'indennizzo dovuto dal primo assicuratore. In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che sono considerati Assicurati a tutti gli effetti.

Genialloyd assicura inoltre i seguenti rischi:

- 1) committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti abitazione principale e saltuaria, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
- 2) caduta di alberi di alto fusto;
- 3) i danni causati dallo spargimento di acqua e rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- 4) i danni che derivino da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente garanzia.
- 5) i danni cagionati a terzi dall'incendio, esplosione o scoppio dei locali di proprietà.

Soggetti esclusi dalla garanzia. Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Limitazioni. La copertura per danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino all'importo massimo indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo.

2) RC INQUILINO

Oggetto della garanzia. Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, s'impegna a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali e diretti, cagionati ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato ed alle cose di proprietà di terzi, in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio.

L'assicurazione è altresì operante fino al massimo indicato in polizza per sinistro e per anno assicurativo, per i danni da inquinamento accidentale e improvviso dell'aria, dell'acqua o del suolo, oppure da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Tutte le altre tipologie di danno diverse da quelle sopra elencate, sono escluse dalla presente garanzia e coperte dalla garanzia "Rc Famiglia", se richiamate in polizza.

Soggetti esclusi dalla garanzia.

Non sono considerati terzi il coniuge o il partner dell'assicurato, i figli e i genitori dell'assicurato e del suo partner, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente, compresi i conviventi more uxorio e i partners di unioni civili.

Tuttavia, sono considerati terzi i genitori, i figli e gli altri parenti o affini dell'Assicurato qualora gli stessi risultino non conviventi con quest'ultimo ed abitanti in unità immobiliari distinte.

3) ASSISTENZA

Oggetto della garanzia. Le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in conformità al regolamento ISVAP del 9 gennaio 2008 n. 12, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato e a organizzare ed erogare le garanzie e i servizi di assistenza di seguito descritti. Le garanzie e i servizi di assistenza prestati nella presente sezione non sono sostitutivi, né alternativi al servizio pubblico di pronto intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa, per i dettagli si rinvia all'art. 6 "Istruzioni per la richiesta di Assistenza".

Prestazioni assicurate:

1) **Invio di un idraulico e/o elettricista e/o fabbro** – Qualora, presso l'abitazione dell'Assicurato, si dovesse verificare un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessita di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 e in tutti i giorni dell'anno, ed entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:

- invio di un idraulico, in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un elettricista, in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un fabbro, in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione.

In relazione alla prestazione sopra indicata, restano a carico della Centrale Operativa, per singolo intervento, le spese inerenti il costo dell'uscita, manodopera, materiale e pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione fino a un massimo di Euro 300 per evento.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'intervento dell'artigiano da lui reperito fino a un massimo di Euro 400 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

2) **Organizzazione del rientro immediato dell'Assicurato** – Qualora l'Assicurato fosse in viaggio e fosse costretto a ritornare presso la sua abitazione a causa di gravi danni subiti dall'abitazione stessa a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto 1) o a termini di Polizza, la Centrale Operativa organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a carico le spese di viaggio, fino a un massimo di Euro 200.

3) **Invio di una guardia giurata e ripristino dei mezzi di chiusura** – Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione dell'Assicurato a causa di effrazione o tentata effrazione ai serramenti e agli infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa organizza un servizio di vigilanza per

sorvegliare l'abitazione, con una o più guardie giurate, tenendone a carico i relativi costi per le prime 24 ore di sorveglianza.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare il servizio di vigilanza, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino a un massimo di Euro 600 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

Per l'Assicurato, inoltre, sarà possibile prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.

La Centrale Operativa, in alternativa a quanto sopra, provvede all'invio entro 3 ore dalla chiamata di un fabbro e/o di un falegname, tenendone a carico il costo sia dell'uscita, sia di 6 ore di manodopera, fino ad un massimo di Euro 550 per evento e per periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 180 per ciascun Serramento o Infisso riparato.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente il fabbro e/o il falegname, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute sia per l'uscita, sia per 4 ore di manodopera, fino a un massimo di Euro 600 per evento e per Periodo assicurativo, con il limite di 2 ore di manodopera e di Euro 200 per ciascun serramento o infisso riparato, dietro presentazione di idonea documentazione. Non sono rimborsate, invece, le spese sostenute per i materiali impiegati dall'artigiano.

4) Invio di una collaboratrice domestica – Qualora, a seguito di un evento indennizzabile a termini del precedente punto 1), l'Assicurato avesse la necessità di risistemare i locali di abitazione e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa invia, nel più breve tempo possibile, una collaboratrice domestica, tenendo a carico le spese relative a tale prestazione, fino a un massimo di 4 ore lavorative.

Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare tempestivamente la collaboratrice domestica, la Centrale Operativa rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, fino a un massimo di Euro 250 per evento, dietro presentazione di idonea documentazione.

5) Prenotazione alberghiera – Qualora, in caso di forza maggiore, l'Assicurato fosse costretto a lasciare la sua abitazione, la Centrale Operativa effettua la prenotazione alberghiera.

6) Trasloco – Quando, a seguito di Incendio o allagamento dei locali indicati nella Scheda di Polizza e adibiti all'attività dichiarata nella Scheda di Polizza stessa, risulti accertata l'inagibilità dei locali stessi e si renda quindi necessario liberarli da mobilio e suppellettili per i lavori di ripristino, la Centrale Operativa provvede a reperire una società di traslochi e ne tiene a carico i relativi costi sino ad un massimo di Euro 500 per evento e per periodo assicurativo.

Precisazioni. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione, salvo che l'Assicurato non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di conclusione della prestazione del servizio.

Limitazioni di responsabilità. La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- ritardi conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

4) DANNI AI LOCALI (conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali)

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

1) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti fino al limite massimo annuo e per persona indicato in polizza;

- 2) le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino posto di scarico o a quello imposto dall'Autorità fermo il limite del massimale indicato in polizza;
- 3) l'indennizzo per le pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati, in seguito a sinistro indennizzabile a termini della garanzia "Danni ai locali". Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, fino al limite massimo annuo indicato in polizza.

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione e limitatamente a quelli resesi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate, Genialloyd indennizza inoltre:

- 4) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da Leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 10.000€; se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 5.000€;
- 5) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da Leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto fino a 10.000€, se entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, fino ad un massimo di 5.000€;
- 6) gli onorari di progettisti e consulenti in base alle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, con il limite di 5.000€.

I beni assicurati. Il fabbricato o parte di esso, con l'esclusione dell'area, la cui ubicazione è indicata in polizza, e precisamente:

- 1) I locali di proprietà dell'Assicurato adibiti ad abitazione, la costruzione edile comprese le strutture di fondazione o interrate, gli infissi, serramenti e relative lastre, impianti di servizio al fabbricato considerati immobili per natura e destinazione, quali sanitari, impianti idrici, impianti atti alla raccolta ed allo smaltimento dell'acqua piovana, impianti elettrici, fissi per l'illuminazione, di segnalazione e comunicazione di estinzione, centrale termica, impianti di prevenzione e allarme, ascensori, montacarichi;
- 2) Le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
- 3) Le recinzioni, i cancelli anche automatici, le strade e i viali privati;
- 4) Campi da tennis, piscine, attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo del fabbricato;
- 5) Antenne radio-tele-ricetrasmittenti;
- 6) Pannelli solari termici e fotovoltaici comprese le relative intelaiature di sostegno, fino all'importo massimo indicato in polizza, solo per l'evento atmosferico;
- 7) Tende parasole esterne ai locali di abitazione fissate al fabbricato;
- 8) Opere di abbellimento fisse, anche d'arte.

Se l'assicurazione è stipulata per un appartamento in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comuni.

Gli eventi assicurati:

- 1) Incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio, onda sonora;
- 2) Caduta di corpi volanti, caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- 3) Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto, non dovuti ad usura;
- 4) Caduta di antenne radiotelericetrasmittenti, compresi i danni subiti dalle antenne stesse;
- 5) Fuoriuscita di fumo da fonti di calore;
- 6) Sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- 7) Guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;

- 8) Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà o in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- 9) Sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati;
- 10) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici e igienici, impianti di riscaldamento o condizionamento, elettrodomestici o dei raccordi di pertinenza, pluviali e/o grondaie;
- 11) Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo;
- 12) Eventi atmosferici: uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 13) Incendio da eventi socio-politici: incendio conseguente ad atti vandalici o dolosi in genere, sabotaggio, nonché atti perpetrati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse anche nel caso in cui i danni derivino dall'uso di ordigni esplosivi;
- 14) i guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino all'importo massimo per sinistro indicato in polizza, se non richiamata in polizza la garanzia "Furto".

5) FENOMENO ELETTRICO PER DANNI AI LOCALI

Oggetto della garanzia. Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a impianti, motori, circuiti elettrici e elettronici e antenne fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

6) RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D'ACQUA E GAS

Oggetto della garanzia. Genialloyd s'impegna, entro il limite del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca, la riparazione e/o sostituzione delle condutture o dei raccordi guasti collocati nei muri e nei pavimenti, nonché le spese necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti dell'abitazione. Tale garanzia, entro il limite del massimale indicato in polizza, è prestata anche in caso di dispersione di gas dagli impianti domestici di pertinenza e/o al servizio dei locali che costituiscono e/o contengono le cose assicurate e sempreché tale dispersione sia accertata da personale specializzato.

7) DANNI AL CONTENUTO (conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali)

Oggetto della garanzia. Genialloyd si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza e per gli eventi assicurati, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati.

Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza inoltre:

- 1) le spese di pernottamento in alberghi, pensioni o simili che l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi siano costretti a sostenere a causa della obiettiva inagibilità dell'abitazione principale, in seguito a sinistro. L'indennizzo prevede il rimborso dei costi sostenuti con il limite giornaliero a persona e l'importo massimo annuo per l'intero nucleo familiare indicati in polizza;
- 2) le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione, quando questo sia necessario per eseguire riparazioni ai locali, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'indennizzo riconosciuto è pari all'importo annuo indicato in polizza.
- 3) il deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione nella dimora abituale a seguito di accidentale guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compreso il vestiario e l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, servizi di argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite per singolo oggetto indicato in polizza;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, con il limite di indennizzo per anno indicato in polizza;
- 6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;
- 7) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro), fino alla concorrenza del massimale previsto per i "Danni al contenuto" e con il limite per singolo oggetto indicato in polizza;
- 8) Denaro contenuto nell'abitazione principale fino ad un massimo annuo indicato in polizza.

Gli eventi assicurati: gli stessi eventi descritti all'interno della garanzia "Danni ai Locali".

8) FENOMENO ELETTRICO PER DANNI AL CONTENUTO

Oggetto della garanzia. Genialloyd, nei limiti del massimale indicato in polizza, indennizza i danni derivanti da fenomeno elettrico (corto circuito, variazione di corrente o sovratensione da qualsiasi motivo causati ivi compresa l'azione del fulmine) cagionati a apparecchi mobili elettrici, o elettronici, audio e audiovisivi o personal computer collegati alla rete elettrica dell'abitazione e/o del fabbricato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

9) FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE

Oggetto della garanzia. Genialloyd indennizza, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione:

- 1) i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati;
- 2) le spese necessarie per la riparazione di guasti cagionati dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati ai locali ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi del fabbricato assicurato, compreso il furto di fissi e infissi fino all'importo massimo per sinistro indicato in polizza;
- 3) i danni da atti vandalici cagionati ai locali e al contenuto dell'abitazione assicurata dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, fino al limite di indennizzo riportato in polizza.

I beni assicurati. Il contenuto posto nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

- 1) Mobilio e arredamento in genere e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero;
- 2) Lastre di cristallo, vetro o altro materiale trasparente, stabilmente collocate su vetrine, tavoli, mobili, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, iscrizioni e decorazioni;
- 3) Impianti di prevenzione ed allarme, gli apparecchi per l'illuminazione fissi nel soffitto e controsoffitto, rivestimenti di pareti e pavimenti, apparecchiature di riscaldamento e condizionamento;
- 4) Pellicce, tappeti, argenteria, quadri, dipinti, arazzi, collezioni, oggetti d'arte in genere fino alla concorrenza del massimale previsto per il Furto del contenuto e con il limite per singolo oggetto indicato in polizza;
- 5) Il contenuto delle pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione

costituito da mobilio, arredamento, attrezzatura per l'attività del tempo libero, fino al limite di indennizzo riportato in polizza;

6) Documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL;

10) FURTO PREZIOSI

Oggetto della garanzia. Genialloyd indennizza nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati.

I beni assicurati. I beni preziosi contenuti nei locali siti nell'abitazione indicata in polizza, e precisamente:

1) Gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, collezioni e raccolte di oggetti preziosi, carte valori e titoli di credito in genere (escluso il denaro), con le limitazioni e fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza. L'indennizzo per singolo oggetto non può mai superare il massimale della garanzia "Furto Preziosi" riportato in polizza;

2) Denaro contenuto nell'abitazione principale e/o nei locali di villeggiatura ubicati in tutto il mondo (compresa l'abitazione saltuaria) limitatamente al periodo di permanenza dell'Assicurato, fino al massimo annuo indicato in polizza.

Condizioni d'indennizzabilità applicabili alle garanzie 9) Furto del contenuto e danni da effrazione e 10) Furto preziosi. Queste garanzie sono operanti a condizione che siano state violate le difese esterne del fabbricato assicurato, ferme restando le caratteristiche descritte nelle condizioni di assicurabilità, mediante:

1) la rottura, lo scasso, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, l'uso di chiavi false e l'uso fraudolento di chiavi autentiche;

2) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

In caso di furto conseguente a rapina è condizione indispensabile che la rapina dei beni assicurati sia avvenuta all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia siano state prelevate all'esterno e quindi costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari o i suoi dipendenti siano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. In ogni caso la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze.

11) RAPINA E SCIPPO

Oggetto della garanzia. Genialloyd assicura, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, nei limiti delle somme indicate in polizza il furto con destrezza e/o a seguito di malore, lo scippo, e la rapina avvenuti in tutto il mondo e comunque all'esterno del fabbricato assicurato, di abbigliamento, oggetti di ornamento personale in genere, borse, orologi, penne stilografiche, occhiali e telefoni cellulari, preziosi, documenti d'identità, patenti e valori, compreso il denaro fino al limite di indennizzo indicato in polizza.

La garanzia è estesa anche al coniuge o al partner convivente, nonché ai loro parenti e affini a condizione che siano stabilmente conviventi con l'Assicurato.

12) CATASTROFI NATURALI

Oggetto della garanzia. Genialloyd assicura, anche se di proprietà di terzi e sempreché siano indicati le relative Somme assicurate in polizza, le partite (Fabbricato ed eventualmente Contenuto) di seguito descritte.

Fabbricato (partita sempre assicurata)

È assicurato il fabbricato o parte di esso, la cui ubicazione è indicata in polizza, relativamente a:

- i locali di abitazione;

- le relative pertinenze;
e precisamente: : la costruzione edile compresi opere di fondazione o interrato, impianti e installazioni al servizio e ad uso del fabbricato considerati immobili per natura o destinazione, quali a titolo esemplificativo: impianti geotermici, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento, impianti di allarme, centrale termica, ascensori, montacarichi, montascale, Infissi, Serramenti, cancelli, recinzioni, tettoie, pensiline, antenne radiotelegrafiche, insegne, rivestimenti di pareti e pavimenti, tende parasole fisse esterne ai locali di abitazione, campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco.

Sono compresi, se non hanno valore artistico, anche gli affreschi e le statue.

Non sono assicurate le cose rientranti nella partita Contenuto nonché gli alberi, le piante, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

Se la copertura assicurativa è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Nella determinazione della Somma assicurata, devono essere considerati, limitatamente a quelli necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate:

- gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Contenuto (partita facoltativa)

E' assicurato il contenuto posto nei locali di abitazione siti nell'ubicazione indicata in polizza, e precisamente: mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e per uso personale, oppure per l'ufficio o lo studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima.

Sono compresi:

- gli oggetti pregiati e precisamente: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, sculture ed altri oggetti d'arte o di antiquariato, oggetti d'argento nonché Collezioni e raccolte di oggetti non preziosi, con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato in polizza;
- preziosi e precisamente:
 - gioielli, orologi e altri oggetti, anche solo in parte in platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, Collezioni e raccolte di oggetti preziosi, con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato in polizza;
 - carte valori, denaro, buoni pasto, schede telefoniche, tessere di parcheggio e Titoli di credito in genere, con l'applicazione del Limite di indennizzo complessivo indicato in polizza.

Relativamente alle pertinenze dei locali di abitazione e con l'applicazione del Limite di indennizzo, per singolo oggetto, indicato in polizza, si assicura esclusivamente:

- mobilio, arredamento, vestiario;
- provviste, attrezzature per attività del tempo libero, attrezzi per giardinaggio ed attrezzature in genere.

Non sono assicurati i veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria di legge nonché gli alberi, le piante, diverse da quelle d'appartamento, i cespugli, i prati e le coltivazioni floreali e agricole in genere.

La copertura assicurativa è estesa, se non diversamente stabilito, alle cose - fisse e/o mobili - descritte nel presente articolo poste all'aperto, a condizione che siano nell'area di proprietà del fabbricato indicato in polizza. Qualora la copertura assicurativa sia riferita ad un'Abitazione locata, in uso o in comodato, si assicurano esclusivamente le cose descritte nel presente articolo appartenenti all'Assicurato in quanto proprietario dell'abitazione.

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

La copertura assicurativa vale per le garanzie espressamente richiamate in polizza.

La copertura assicurativa è prestata entro le Somme assicurate e i relativi Limiti di indennizzo riportati in polizza e con l'applicazione degli Scoperti e/o delle Franchigie indicati in polizza e fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione.

A - TERREMOTO

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da Terremoto.

L'assicurazione è operante per i soli terremoti di magnitudo Richter (MI) uguale o superiore a 4.0 localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Richter (MI), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.

B - ALLUVIONE, INONDAZIONE E ALLAGAMENTO

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle cose assicurate da:

- fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di:
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni.

La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.

Questa copertura assicurativa è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata nella Scheda tecnica di modulo e del limite di indennizzo ivi indicato.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE GARANZIE

Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso.

L'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, indennizza, limitatamente a quelli che si sono resi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate:

- 1) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 2) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore antecedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- 3) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Relativamente agli oneri di cui ai punti 1) e 2), previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di stipulazione del presente contratto, la copertura assicurativa è prestata con l'applicazione del Limite di indennizzo indicato in polizza.

Vengono rimborsate, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa senza applicazione della Regola proporzionale e con l'applicazione dei Limiti di indennizzo indicati in polizza:

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro;
- le spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi delle cose assicurate poste nei locali indicati nella Scheda tecnica di modulo e/o nelle relative pertinenze, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali;
- le spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell'Assicurato, compresa la perdita dei suoi dati posti su supporti informatici, con esclusione di qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico, a condizione che tali spese siano sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole;
- le spese sostenute per il pernottamento dell'Assicurato, se persona fisica, in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, per un periodo non superiore a 3 mesi, a condizione che i locali assicurati siano destinati ad Abitazione principale e siano rimasti obiettivamente inagibili;
- le pigioni non percepibili per i locali assicurati, per il tempo necessario al loro ripristino ma comunque con il limite di 12 mesi dal Sinistro, a condizione che i locali stessi siano regolarmente affittati e siano rimasti danneggiati.

OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La copertura assicurativa è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati, di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata in polizza e le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

La copertura assicurativa è prestata a condizione che i locali assicurati siano posti nel fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza e siano adibiti ad abitazione.

L'abitazione:

- può occupare un intero fabbricato o solo una parte di esso;
- può occupare anche più corpi di fabbricato ma a condizione che i vari corpi siano posti nell'ubicazione indicata in polizza e a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa;
- può essere su più piani ma a condizione che le varie stanze siano in corpi di fabbricato posti nell'ubicazione indicata in polizza e a condizione che le varie stanze siano coesistenti e intercomunicanti tra loro o, se non lo fossero, a condizione che l'abitazione, così sviluppata, costituisca comunque un'unica unità abitativa.

Nei locali di abitazione può essere presente anche un eventuale ufficio e/o studio professionale ma a condizione che siano coesistenti e intercomunicanti con l'abitazione stessa.

I locali di abitazione, invece, non possono essere adibiti ad attività diverse da quelle sopra indicate e nemmeno ospitare delle attività ricettive, quali affittacamere o bed and breakfast.

Le pertinenze dei locali di abitazione, quali box e cantine, possono trovarsi anche in corpo separato rispetto ai locali di abitazione, ma devono essere poste nell'ubicazione indicata in polizza o in altri fabbricati posti entro 200 metri, in linea d'aria, dall'ubicazione stessa. Le pertinenze si intendono assicurate a condizione che siano destinate a contenere solo cose di utilizzo domestico e/o attrezzature per l'attività del tempo libero e che siano nella disponibilità del solo Assicurato, anche se accessibili ad altri ma solo con il suo esplicito consenso ovvero non siano costituite da spazi o da vani comuni condivisi da più persone. Le pertinenze si intendono assicurate come tali anche se coesistenti e intercomunicanti con i locali di abitazione.

Nella determinazione del piano:

- deve essere considerato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi non devono essere considerate le eventuali pertinenze, quali box e cantine;
- deve essere considerato per l'abitazione posta in più corpi di fabbricato, il piano più basso;
- deve essere considerato, per le abitazioni su più piani, il piano più basso;
- soppalchi non si considerano piano mentre si considerano piano i locali abitati immediatamente sottostanti al tetto.

Nella determinazione dell'anno di costruzione:

- deve essere considerato l'anno in cui è stata effettuata la dichiarazione per l'iscrizione al catasto del fabbricato;

deve essere considerato il fabbricato dove sono posti i soli locali di abitazione e quindi, se poste in corpo di fabbricato separato, non devono essere considerate le eventuali pertinenze, quali cantine ed autorimesse private. Nel caso di locali di abitazione posti in più corpi di fabbricato, deve essere considerato l'anno di costruzione del corpo più vecchio.

Sezione Tutela Legale Casa e Famiglia

Oggetto della garanzia. Genialloyd s'impegna a esperire, nei limiti del massimale indicato in polizza, fatte salve le esclusioni indicate nella successiva sezione, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell'Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle formule Tutela legale Famiglia e Tutela legale Casa, a condizione che ciascuna garanzia sia richiamata in polizza.

La Società altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto e sempre riguardo ai rischi assicurati, gli oneri riguardanti l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Tali oneri sono:

- 1) le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- 2) le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;
- 3) le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- 4) le spese di giustizia nel processo penale;
- 5) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- 6) le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- 7) le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- 8) gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite indicato in polizza.

Per quanto riguarda le spese attinenti all'esecuzione forzata la Società terrà indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

GARANZIE PRESTATE:

Tutela legale Famiglia: l'assicurazione è prestata nell'ambito della vita privata e vale per l'Assicurato identificato in polizza ed i componenti del suo nucleo familiare, così come risulta dallo Stato di Famiglia anagrafico, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;
- b. le controversie di lavoro con i collaboratori familiari regolarmente assunti;
- c. le controversie derivanti da contratti conclusi dalle persone assicurate, purché il valore in lite non sia superiore all'importo indicato in polizza;
- d. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- e. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da parte di terzi;

tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile della famiglia e ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dall'assicurazione di R.C. Qualora la copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la presente garanzia opera a primo rischio.

Tutela legale Casa: l'assicurazione è prestata nell'ambito della proprietà dell'immobile assicurato e vale per l'Assicurato identificato in polizza, per i seguenti rischi:

- a. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni all'immobile assicurato per atto illecito di terzi, ivi compreso l'inquilino dell'unità immobiliare assicurata;
- b. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- c. le controversie derivanti dalla proprietà dei locali di abitazione indicati in polizza ed occupati dall'Assicurato e relative pertinenze;
- d. le azioni relative alla riscossione dei canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata con il limite di un unico caso per ogni annualità assicurativa ed un unico caso complessivo indipendentemente dalla durata della polizza nei confronti dello stesso debitore.

Operatività della garanzia: l'assicurazione è operante per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza. I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto e i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Gestione della vertenza:

a) Genialloyd, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo assenso di Genialloyd. **In caso d'inadempimento dell'Assicurato, Genialloyd applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.**

Qualora non sia possibile addivenire a un componimento amichevole della controversia, e in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Genialloyd e l'Assicurato, quest'ultimo ha diritto a scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Genialloyd. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti.

Qualora l'assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Genialloyd per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria. Genialloyd confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

Genialloyd, alla definizione della controversia, rimborserà all'assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Genialloyd si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. In caso di esito sfavorevole della causa le spese legali e peritali riconosciute a favore della controparte sono ad esclusivo carico di Genialloyd. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. **L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Genialloyd.**

Genialloyd non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Genialloyd in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. Genialloyd è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'Arbitro avverrà di comune accordo delle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito dell'arbitrato, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrarie.

b) Gestione sinistri tutela legale L'assicurato dovrà denunciare il sinistro di tutela legale a Genialloyd secondo le modalità previste alla **Sezione Sinistro: criteri di liquidazione della garanzia e modalità di denuncia.**

La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (MI), che l'assicurato potrà contattare direttamente (tel. 027216.7203 fax 027216.7696 o 7697 email mailcsi933@allianz.it).

Sezione Esclusioni

1) ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) cagionati con dolo dell'Assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e di invasione, oppure determinati da atti di terrorismo;
- 3) verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- 4) verificatisi in conseguenza di bradisismo, terremoti ed eruzioni vulcaniche, maremoti, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazioni di acqua marina, inondazioni, alluvioni, variazioni della falda freatica, cedimenti, smottamenti, o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

2) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI RC FAMIGLIA.

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- 1) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, compresa l'attività di affittacamere e/o di Bed & Breakfast;
- 2) derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- 3) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- 4) da furto;
- 5) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
- 6) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalle coperture "oggetti personali portati da ospiti occasionali" e "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 7) derivanti da proprietà e uso e di animali diversi dai gatti;
- 8) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura "responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura";
- 9) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore soggetti ad obbligo di assicurazione, salvo che per l'azione di rivalsa delle compagnie di assicurazione per danni cagionati dai minori di cui l'assicurato debba rispondere per legge, in conseguenza della guida di veicoli a motore avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso;
- 10) conseguenti alla navigazione di natanti a motore o di lunghezza superiore a metri 7,50, ed all'impiego di aeromobili;
- 11) conseguenti alla circolazione di veicoli a motore non soggetti ad obbligo assicurativo, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- 12) sofferti da prestatori di lavoro domestico;
- 13) derivanti dalla pratica dei seguenti sport esercitati a titolo non professionistico: sci fuoripista, snowboard fuoripista, speleologia, sport aerei, paracadutismo e sport automobilistici e motociclistici;
- 14) danni derivanti dalla violazione della normativa sulla privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e successive modifiche e integrazioni.

3) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA DI RC CANE.

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- 1) cagionati a terzi per la conduzione del cane in violazione alle disposizioni di Legge;
- 2) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
- 3) inerente alle attività professionali, con eccezione della responsabilità derivante dalla proprietà e dall'uso di cani guida per non vedenti.

4) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA RC BED & BREAKFAST.

SONO ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE I DANNI:

- 1) derivanti dalla prestazione di servizi accessori diversi da quelli sopra indicati quali, a titolo esemplificativo, l'esercizio di palestre, piscine, impianti e attrezzature sportive e da gioco servizi sanitari e di bellezza, l'organizzazione di gite, escursioni o attività in genere;
- 2) a cose portate e/o consegnate dai clienti ex art.1783 del C.C. e successive modifiche e integrazioni, compresi i valori e/o i veicoli e/o i natanti.

5) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE RC PROPRIETARIO.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
- 2) derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri e da lavori d'ampliamenti, sopraelevazione o demolizioni;
- 3) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
- 4) derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
- 5) inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 6) a cose che l'Assicurato abbia in custodia, in consegna o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione;
- 7) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 8) da furto.

6) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA ASSISTENZA.

Sono sempre escluse le prestazioni causate e/o derivate da:

- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
 - 2) inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- nonché le prestazioni richieste in relazione ai seguenti eventi:
- 3) atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
 - 4) esplosione o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 5) insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio;
 - 6) confisca, sequestro, requisizione per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
 - 7) fenomeni atmosferici, inondazione, alluvione, marea (acqua alta), mareggiata e penetrazione di acqua marina, bradisismo, maremoto, terremoto, eruzione vulcanica, variazione della falda freatica, cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d'aria da questi provocati.

7) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE DANNI AI LOCALI E DANNI AL CONTENUTO

(conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali)

Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni cagionati ai veicoli a motore ed ai motori dei natanti;
- 2) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;

In riferimento alla copertura acqua condotta sono esclusi:

- 1) i danni dovuti ad umidità e stillicidio;

- 2) i danni derivanti da rigurgito di fognature;
- 3) le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua;
- 4) i danni da fuoriuscita d'acqua causata da rotture di condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate causate dal gelo;
- 5) i danni da fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture dei fabbricati causate dal gelo ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

In riferimento alla copertura eventi atmosferici sono esclusi i danni:

- 1) da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- 2) da penetrazione di acqua marina, da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- 3) da gelo e neve, ad eccezione di quanto diversamente disciplinato al punto 9 degli eventi assicurati dalla garanzia "Danni ai locali";
- 4) a costruzioni e strutture, non fissate al fabbricato, con telai portanti realizzati in qualsiasi materiale aventi copertura ed eventuali pareti in tele e/o tessuto quali a titolo esemplificativo, gazebo, chioschi, ombrelloni, teloni e a quanto in essi contenuto;
- 5) a cose mobili all'aperto e/o cose in genere all'aperto che per natura e destinazione non sono state concepite per stare all'aperto.

In riferimento alla copertura incendio da eventi socio-politici sono esclusi i danni:

- 1) diversi da incendio, esplosione e scoppio.

In riferimento alla copertura sovraccarico di neve sono esclusi i danni:

- 1) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente copertura);
- 2) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.

In riferimento alla copertura lastre sono esclusi:

- 1) le rotture accidentali, le scheggiature e le rigature;
- 2) derivanti da operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- 3) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.

In riferimento alla garanzia danni a terzi da incendio sono sempre esclusi:

- 1) i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni a veicoli o natanti di terzi.

8) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA FENOMENO ELETTRICO DANNI AI LOCALI E AL CONTENUTO

Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

- 1) causati da usura;
- 2) causati da manomissione o da carenza di manutenzione;
- 3) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore.
- 4) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise

9) ESCLUSIONI RICERCA E RIPARAZIONE DANNI D'ACQUA E GAS

Sono sempre esclusi dall'assicurazione:

- 1) i danni derivanti e/o causati da inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, fatta eccezione se dovuto a cause accidentali e improvvise;
- 2) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, rigurgito di fognature;
- 3) i danni da rotture degli apparecchi elettrodomestici utilizzatori, compresi gli scaldabagni.
- 4) i danni a tubature esterne e/o interrate esterne

10) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FURTO DEL CONTENUTO E DANNI DA EFFRAZIONE – FURTO PREZIOSI - RAPINA E SCIPPO.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- 1) agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere, di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti, da incaricati della sorveglianza dei beni o dei locali che li contengono;
- 2) avvenuti a partire dalle ore 24 del cinquantesimo giorno in cui i locali oggetto dell'assicurazione rimangono disabitati;
- 3) causati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del furto e della rapina tentati o consumati.

11) ESCLUSIONI PER LA GARANZIA TUTELA LEGALE FAMIGLIA E TUTELA LEGALE CASA.

Con riferimento ai rischi assicurati l'assicurazione non é prestata per:

- 1) le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;
- 2) le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- 3) le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- 4) le controversie in materia di diritto amministrativo;
- 5) le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;
- 6) le controversie relative o connesse ad immobili non identificati in polizza o, per la sola garanzia Tutela Legale Famiglia, anche relative o connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato;
- 7) relativamente alle vertenze contrattuali, tutte le controversie eventualmente insorte con Genialloyd;
- 8) le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- 9) i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;
- 10) le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;
- 11) le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo quanto previsto in relazione alle controversie con i collaboratori famigliari regolarmente assunti;
- 12) le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;
- 13) le controversie di valore inferiore all'importo indicato in polizza;
- 14) le multe, ammende, pene pecuniarie e spese di amministrazione, nonché i relativi oneri fiscali.

12) ESCLUSIONI PER LE GARANZIE CATASTROFI NATURALI

La copertura assicurativa non vale per i danni:

- 1) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 2) verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 3) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
- 4) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- 5) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata, del rispettivo coniuge o partner dell'unione civile o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e, se con loro residenti nella medesima abitazione, delle altre persone a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione;
- 6) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

7) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;

8) subiti dalle cose in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa;

9) subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;

10) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

In riferimento alla Terremoto sono inoltre esclusi i danni:

1) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione e da maremoto;

2) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle cose assicurate.

In riferimento alla Alluvione, Inondazione e Allagamento sono inoltre esclusi i danni:

1) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;

2) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;

3) a cose mobili poste all'aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie;

4) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, dell'alluvione o dell'allagamento sulle cose assicurate.

In particolare, per l'evento Allagamento verificatosi all'interno del fabbricato, sono inoltre esclusi i danni:

5) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e di condizionamento, compresi gli scaldabagni;

6) avvenuti a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;

7) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;

causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento oggetto della copertura assicurativa.

Sezione Condizioni di assicurabilità

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURA E PROTEZIONE DEI LOCALI.

L'assicurazione è prestata a condizione che:

1) i locali oggetto dell'assicurazione siano destinati ad uso abitativo;

2) i locali siano in buone condizioni di manutenzione;

3) i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;

4) il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, il tetto e le pareti esterne, in materiali incombustibili e/o legno lamellare e/o legno massello.

Nelle pareti esterne, sono tollerati anche i pannelli realizzati con un rivestimento esterno in intonaco di quarzo o cementizio, a condizione che tali pannelli abbiano una resistenza al fuoco pari almeno alla REI 60 (ovvero per almeno un'ora.)

Sono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.

Per le garanzie Catastrofi Naturali, l'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato o i fabbricati di cui fanno parte i locali la cui ubicazione è indicata nella Scheda tecnica di modulo e le eventuali pertinenze, siano costruiti con:

- strutture portanti verticali in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- pareti esterne in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- Solai in materiali anche combustibili;
- strutture portanti del Tetto in materiali anche combustibili;
- manto di copertura del Tetto in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare e/o in tegole bituminose oppure in materiali combustibili **ma in quest'ultimo caso a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**
 - se aderente a struttura continua in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
 - se le strutture portanti del Tetto sono in materiali combustibili ma esistono Solai in materiali Incombustibili e/o in legno lamellare;
- materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione e/o coibentazione e/o rivestimento, **a condizione che tali materiali siano aderenti a strutture continue in materiali incombustibili e/o in legno lamellare.**

Nel caso di pareti esterne in materiali Incombustibili, è possibile non considerare la presenza, nelle pareti stesse, di materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari.

E' possibile non considerare le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Per le garanzie Furto/Rapina, l'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati, siano costruiti in muratura o in materiali di pari solidità comunemente impiegati nell'edilizia e che ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di quattro metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili per via ordinaria dall'esterno sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiuse con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferiate fisse nel muro.

Sono quindi esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti. Se i mezzi di chiusura e protezione dell'immobile assicurato possiedono caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi" saranno prestate con uno scoperto del 20%.

Nel caso in cui il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e porte-finestra, ma vi sono persone presenti nell'abitazione, le medesime garanzie saranno prestate con uno scoperto del 10%.

Sezione Sinistro: criteri di liquidazione della garanzia e modalità di denuncia

1) DANNI AI LOCALI E DANNI AL CONTENUTO (conseguente a incendio, esplosione, eventi naturali e altri eventi diversi dai catastrofali) - FURTO

Forma dell'assicurazione e valore assicurato.

L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a primo rischio assoluto". Genialloyd, in caso di sinistro, s'impegna a indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti delle somme indicate in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Per le garanzie danni ai locali e al contenuto, l'indennizzo riconosciuto all'assicurato è comunque pari al valore a nuovo dell'immobile e delle cose assicurate. Per i danni ai locali, il valore a nuovo è più precisamente il costo necessario per la ricostruzione dei locali danneggiati e assicurati con le medesime caratteristiche costruttive precedenti al sinistro, escluso il valore dell'area. Per i danni al contenuto, il valore a nuovo, è il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri uguali di nuovo acquisto, oppure equivalenti per uso e qualità (ad eccezione degli oggetti d'arte, di antiquariato e delle collezioni), comprensivo delle spese fiscali, di trasporto e di montaggio.

Per la garanzia danni al contenuto il Contraente è dispensato dal fornire preventivamente un inventario dei beni assicurati.

Valutazione del danno. L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra Genialloyd e l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto.

Determinazione del valore del danno secondo la condizione valore a nuovo. La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nelle presenti condizioni contrattuali, secondo i seguenti criteri:

A. Fabbricato

La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi ed escludendo soltanto il valore dell'area.

B. Contenuto e preziosi

L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti. Riguardo alle collezioni, Genialloyd pagherà il valore dei soli pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri di cui sopra, nonché l'eventuale conseguente deprezzamento della collezione fino a un massimo del 30% del valore della collezione stessa. L'indennizzo per la riparazione di un bene danneggiato non potrà in ogni caso superare il costo di rimpiazzo del singolo bene con altro nuovo, uguale o equivalente.

Il diritto al pagamento dell'indennizzo a valore a nuovo è vincolato al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio a Genialloyd, entro 12 mesi dal sinistro. Se ciò non avviene, Genialloyd limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro, cioè al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e saranno pagate sino alla concorrenza del massimale, una volta indennizzato il danno come previsto dal punto A), senza l'applicazione della regola proporzionale.

Titoli di credito. Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- 1) Genialloyd non pagherà l'importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 2) L'Assicurato deve restituire a Genialloyd l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto

- della procedura di ammortamento (se prevista) i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- 3) Il loro valore è dato dal minore tra valore di mercato e la somma da essi portata;
- 4) Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Recupero delle cose rubate. Se le cose rubate sono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Genialloyd appena ne ha avuta notizia. Se il danno è già stato indennizzato, le cose recuperate diventano di proprietà di Genialloyd, salvo che l'Assicurato non chieda di rientrarne in possesso rimborsando a Genialloyd l'indennizzo riscosso.

Anticipo indennizzi per danni da incendio, esplosione e scoppio.

In caso di sinistro derivante da incendio, esplosione, scoppio, ha diritto ad ottenere il pagamento di un acconto pari al 25% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato, a condizione che, fatti salvi tutti gli obblighi a cui deve adempiere, non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che la previsione dell'indennizzo complessivo da pagare sia pari ad almeno il 25% della somma assicurata. L'anticipo può essere richiesto solo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, e sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'indennizzo.

Pagamento dell'indennizzo.

A condizione che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile; Genialloyd, verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione inerente al sinistro, provvede al pagamento dell'indennizzo, nei limiti dei massimali indicati in polizza o delle limitazioni previste nelle clausole contrattuali, e comunque con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti indicati in polizza e nelle clausole contrattuali.

2) DANNI AI LOCALI E DANNI AL CONTENUTO DA CATASTROFI NATURALI

Forma dell'assicurazione e valore assicurato.

La copertura assicurativa è prestata:

- per la partita Fabbricato a Valore intero, tranne i casi in cui è diversamente stabilito;
- per la partita Contenuto a Primo rischio assoluto.

Valutazione del danno.

L'ammontare del danno è concordato direttamente dall'Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.

In caso di disaccordo, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

I periti devono:

- 1) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo "Obblighi";
- 3) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate e stimare il valore delle cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
- 4) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'articolo "Determinazione del danno".

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Determinazione del danno.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente copertura assicurativa, l'ammontare del danno e del relativo Indennizzo si determinano all'atto del Sinistro e con i criteri di seguito riportati.

Relativamente alle cose assicurate per le quali la copertura assicurativa è prestata a Valore a nuovo:

- 1) si stima il Valore a nuovo;
- 2) si stima il Valore allo stato d'uso degli stessi deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- 3) si determina la differenza, eventualmente esistente, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento di indennità.

Si procede con corrispondere l'Indennizzo in base al Valore allo stato d'uso.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

in caso di rimpiazzo, in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a concorrenza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall'Assicurato e purché (salvo comprovata impossibilità non imputabile all'Assicurato) l'inizio dei lavori avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggravio per l'Impresa.

Fermo quanto previsto dal successivo paragrafo "Assicurazione parziale":

- qualora la Somma assicurata risulti superiore o uguale al rispettivo Valore a nuovo, il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento stesso;
- qualora la Somma assicurata risulti inferiore al rispettivo Valore a nuovo ma superiore al Valore allo stato d'uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
- qualora la Somma assicurata risulti uguale o inferiore al Valore allo stato d'uso, il supplemento di indennità diventa nullo.

In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Si conviene inoltre che:

- in nessun caso verrà indennizzato per ciascun fabbricato un importo superiore al doppio del Valore allo stato d'uso;
- qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d'impiego non comune, la stima del

suo valore verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;

- con riferimento a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, telefoni cellulari, smartphone, tablet, e-reader, e-book reader, netbook, personal computer e notebook il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per le cose assicurate acquistate da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, della cosa assicurata;

- per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le Collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base al Valore allo stato d'uso; per le Collezioni, in particolare, l'Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti o sottratti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, con i criteri sopra stabiliti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispettive parti; in ogni caso, l'Indennizzo per la riparazione di una cosa assicurata danneggiata non potrà mai superare il Valore allo stato d'uso della cosa stessa;

- per quanto riguarda le altre cose assicurate, l'Indennizzo per la riparazione di una cosa danneggiata non potrà in alcun caso superare:

- il costo di rimpiazzo della singola cosa con altra nuova, uguale o equivalente, se la copertura assicurativa è prestata al Valore a nuovo;
- il valore che la cosa stessa aveva al momento del Sinistro, se la copertura assicurativa è prestata al Valore allo stato d'uso.

Per quanto riguarda i Titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento viene convenuto che l'Impresa indennizzerà, in caso di Sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto che:

- 1) la copertura assicurativa vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- 2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
- 3) l'Impresa non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
- 4) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, l'Impresa indennizzerà il valore che essi avevano al momento del Sinistro, fermo restando che, qualora le cose assicurate distrutte possano essere duplicate, l'Indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

Per quanto riguarda le spese, in generale, sostenute dall'Assicurato, l'Impresa rimborsa solo quelle documentate ed effettivamente sostenute, a condizione che siano:

- strettamente necessarie in relazione all'evento accaduto;
- sostenute in modo non inconsiderato;
- sostenute entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, se non diversamente indicato alle singole voci di spesa.

Assicurazione parziale

Nel caso in cui la copertura assicurativa sia prestata a Valore intero, se al momento del Sinistro il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, determinato secondo le stime di cui sopra, supera in misura maggiore del 10%, elevata al 20% se risulta operante la condizione "Adeguamento automatico annuale" delle "Condizioni particolari", le Somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato maggiorato della percentuale sopra indicata e quello effettivo risultante al momento del Sinistro, entro comunque i limiti delle Somme assicurate.

In caso di Sinistro il cui importo presumibile non superi il 10% della Somma assicurata per ciascuna partita colpita da Sinistro e con il massimo complessivo di Euro 2.000, l'Impresa corrisponderà

l'Indennizzo senza applicare la Regola proporzionale. Nell'effettuare la valutazione del Sinistro, ai fini della determinazione di tali limiti, non si terrà conto di eventuali Scoperti o Franchigie o Limiti di indennizzo che, invece, verranno regolarmente applicati in fase di liquidazione del danno. Questa condizione non è operante ove l'importo complessivo del danno sia superiore al limite sopra indicato.

Assicurazione presso diversi Assicuratori.

Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l'Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso, a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato può chiedere l'intero Indennizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà diritto di regresso nei confronti degli altri per l'Indennizzo corrisposto.

In caso di richiesta all'Impresa, essa corrisponderà l'Indennizzo a termini della presente copertura assicurativa, al netto di eventuali Scoperti e/o Franchigie.

Anticipo indennizzi per danni da catastrofi naturali.

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che la previsione dell'Indennizzo complessivo sia pari ad almeno 25.000 euro.**

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, **è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'anticipo dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Il pagamento dell'anticipo verrà effettuato dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a 500.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro. La determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità suddetta, l'Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell'Indennizzo.

Pagamento dell'indennizzo.

Verificata l'operatività della copertura assicurativa, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa provvede al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno.

Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario relativo al Sinistro, **è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso.** Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, a condizione che presenti una fideiussione bancaria di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della copertura assicurativa o del diritto all'Indennizzo.

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sulle cose assicurate, ai sensi dell'art. 2742 codice civile.

3) LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE

In caso di sinistro Genialloyd, accertata la risarcibilità del danno, liquida quanto dovuto dall'assicurato civilmente responsabile, nei limiti del massimale indicato in polizza e delle limitazioni, degli scoperti e franchigie previsti dal paragrafo "Limitazioni".

4) NORME GENERALI

Limite massimo di indennizzo. Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Genialloyd potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.

Esagerazione dolosa del danno. L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Riduzione della somma assicurata. In caso di sinistro la somma assicurata è ridotta, con effetto immediato e fino a termine dell'annualità in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.

Rinuncia alla rivalsa. Genialloyd rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

5) IL SINISTRO - OBBLIGHI E MODALITÀ DI DENUNCIA

Obbligo della denuncia in caso di sinistro. Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro cinque giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al Servizio Sinistri Genialloyd al numero 02 2805.2808. Il consulente di Genialloyd, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di Genialloyd.

Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro (art. 143 del Cod.A.P.). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd può pertanto limitare o rifiutare il pagamento dell'indennizzo.

Gestione delle vertenze per la garanzia di responsabilità civile. Genialloyd assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di Genialloyd le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Genialloyd e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Genialloyd non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta per effetto del sinistro dell'importo dello stesso.

Titolarità dei diritti nascenti dal contratto. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e da Genialloyd. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.

Termine di prescrizione. Il termine entro il quale si prescrive il diritto all'indennizzo all'assicurato e del risarcimento dei danni a terzi è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto (art. 2947 del C.C. e art. 2952 del C.C.).

6) IL SINISTRO MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'INDENNIZZO

Sinistro danni a terzi (responsabilità civile). La comunicazione a Genialloyd deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la

data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedire mediante raccomandata A.R. a Genialloyd S.p.A. Servizio Sinistri Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (MI).

Nel caso di sinistro relativo alla proprietà dei locali assicurati, la medesima comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministratore del condominio.

Per sinistri riguardanti le coperture dei danni a terzi da incendio e per la responsabilità civile legata alla conduzione dall'immobile assicurato da parte dell'affittuario, l'Assicurato deve immediatamente informare Genialloyd delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Genialloyd avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Genialloyd.

Sinistro Tutela Legale. Dopo aver denunciato il sinistro all'Ufficio Sinistri di Genialloyd, l'Assicurato deve inviare una comunicazione scritta contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e tutta la documentazione a supporto della denuncia di sinistro, ai recapiti che verranno forniti dalla Compagnia.

L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

Sinistro Assistenza. In caso di Sinistro ovvero di necessità di attivare una prestazione di assistenza, l'Assicurato o altro soggetto per conto del medesimo deve darne avviso telefonicamente alla Centrale Operativa chiamando il:

numero 02. 26.609.396 anteposando lo 0039 per chiamate dall'estero;

L'Assicurato deve comunicare:

il tipo di assistenza di cui necessita;

il nominativo e il numero di Polizza;

l'indirizzo e il luogo da cui chiama;

il recapito telefonico;

l'ubicazione dell'abitazione assicurata, se necessaria in relazione alla prestazione di cui necessita.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state autorizzate dalla Centrale Operativa, deve essere inoltrata, insieme ai documenti giustificativi in originale, a:

AWP Service Italia S.c.a.r.l.

Ufficio liquidazione sinistri assistenza

Casella postale 300

Via Cordusio, 4 - 20123 Milano (MI)

L'Assicurato, inoltre, per facilitare la pratica di rimborso, deve:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ottenere il rimborso;
- trasmettere, insieme ai documenti giustificativi, il codice IBAN del conto corrente sul quale vuole si faccia il bonifico.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa, non sono rimborsate.

Sinistro Danni ai locali, Danni al contenuto, Furto del contenuto e danni da effrazione, Furto preziosi Rapina e scippo.

In caso di sinistri relativi alle garanzie in oggetto, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve:

1) denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa a Genialloyd entro i 3 giorni successivi;

2) predisporre e trasmettere a Genialloyd un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato

particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento disponibile e/o mezzo di prova che possa essere richiesto da Genialloyd o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche;

3) conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Genialloyd le tracce, indizi ed i residui materiali fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;

4) per le garanzie "Furto del contenuto e danni da effrazione" e "Furto preziosi", nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo sia a quella italiana.

Sinistro Danni ai locali e al contenuto da catastrofi naturali

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve:

1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;

2) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

3) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno **senza avere, per questo, diritto ad Indennizzo alcuno;**

4) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le loro indagini e verifiche;

5) denunciare tempestivamente il danneggiamento di Titoli di credito, anche al debitore, nonché esperire – ove la legge lo consenta – la relativa procedura di ammortamento.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa in materia di protezione dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, Genialloyd chiede all'interessato di fornire i propri dati per poter erogare i servizi assicurativi relativi alle polizze in suo possesso e soddisfare le richieste che pervengono dall'interessato stesso. A tal fine, si precisa che Genialloyd deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano l'interessato come precisato nel presente documento.

1.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E INFORMAZIONI DI CONTATTO

Il titolare del trattamento dei dati è Genialloyd S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (di seguito anche "Società") che definisce modalità e finalità del trattamento dei dati personali dell'interessato.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo a Genialloyd, Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3 oppure scrivendo all'indirizzo mail: privacy@genialloyd.it ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: dpo.genialloyd@genialloyd.it.

1.2 CATEGORIE DI DATI RACCOLTI

Genialloyd deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano l'interessato e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto strumentali alla gestione del servizio informativo, alla gestione del rapporto assicurativo e adempimento di prestazioni ad essi strumentali o connessi.

La categoria di dati che possono essere trattati sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute per visite mediche e per la liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento, ecc.);
- Dati di geolocalizzazione;
- Dati biometrici (movimenti e pressione del mouse, pressione dei tasti);
- Indirizzo IP;
- Dati giudiziari;
- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

1.3 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dall'interessato o da altri soggetti sono utilizzati da Genialloyd, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società (anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE) di:

- 1) dare esecuzione all'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative);
- 2) dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire all'interessato il prodotto assicurativo nonché i servizi e prodotti connessi o accessori richiesti, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo;
- 3) valutazioni di adeguatezza del prodotto assicurativo al profilo di rischio dell'interessato (Regolamento Ivass n. 5/2006);
- 4) compiere analisi statistiche e di portafoglio;
- 5) verificare le dichiarazioni contrattuali e il grado di rischio creditizio dell'interessato; queste informazioni saranno conservate presso Genialloyd e potranno essere comunicate solo ed esclusivamente a società del Gruppo Allianz SE. Potranno essere utilizzati alcuni dati personali dell'interessato ottenuti mediante accesso ai SIC-Sistemi di informazioni creditizie ossia archivi che raccolgono informazioni relative a richieste/rapporti di credito con banche e operatori finanziari, senza comunque procedere all'alimentazione di tali archivi;
- 6) essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode. I dati dell'interessato potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

1.3.A BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione o dell'avvenuta instaurazione del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'interessato stesso. In aggiunta,

per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

1.3.B CONSENSO FACOLTATIVO E OBBLIGATORIO – FACOLTA' DI RIFIUTO E CONSEGUENZE

Genialloyd chiede all'interessato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti e che lo riguardano. Per i servizi informativi relativi alle polizze in suo possesso, Genialloyd necessita di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi.

Il consenso richiesto, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premessa che il **consenso** al trattamento dei dati è **facoltativo da parte dell'interessato**, si precisa che, **in caso di rifiuto da parte dell'interessato**, Genialloyd si vedrà costretta a non poter fornire il servizio informativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati sono stati forniti dall'interessato per eseguire una sua specifica richiesta.

1.3.C UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO, DI PROFILAZIONE E/O SCOPI PROMOZIONALI

Qualora l'assicurato acconsenta, i suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati per:

- 1) realizzare ricerche di mercato, indagini statistiche, analisi della qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni con lo scopo di capire quali sono i veri bisogni, le opinioni e le esigenze dell'interessato; ciò tramite un'attività di profilazione individuale o aggregata per l'analisi delle abitudini e delle scelte di consumo, l'elaborazione di statistiche sulle stesse o la valutazione del grado di soddisfazione rispetto ai prodotti ed ai servizi proposti al fine di migliorare i servizi assicurativi e offrire prodotti rispondenti alle esigenze individuate;
- 2) comunicare all'interessato novità ed opportunità promozionali di prodotti e/o servizi.

Solo in caso di consenso da parte dell'assicurato, si può procedere, nell'ambito del processo di profilazione del cliente, con modalità automatizzate, all'analisi dei dati relativi agli interessi e alle necessità dell'interessato stesso, al fine esclusivo di poter a Lui offrire prodotti, servizi, vantaggi e sconti coerenti con il suo profilo, le sue necessità ed adeguati ai suoi effettivi bisogni.

1.3.D POSSIBILITA' DI RIFIUTO E REVOCA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER RICERCHE DI MERCATO, DI PROFILAZIONE E/O SCOPI COMMERCIALI

Genialloyd richiede all'interessato di leggere attentamente le richieste di consenso e di barrare con una croce la scelta fatta, precisando che il consenso dell'interessato è del tutto facoltativo e l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura del prodotto o del servizio richiesto.

Il consenso promo-commerciale può essere revocato liberamente, con conseguente cessazione della legittimità del trattamento dopo tre giorni dalla ricezione della revoca; fino alla revoca tale consenso resterà efficace.

1.4 MODALITÀ D'USO DEI DATI

I dati personali dell'interessato sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi informativi e le informazioni richieste dall'interessato stesso e, qualora vi acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, APP (applicazioni per smartphone), Social Network (Facebook, Twitter e WhatsApp) o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. Le medesime modalità vengono utilizzate anche quando si comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'Estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'Estero.

L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati.

1.5 DESTINATARI DEI DATI PERSONALI – ACCESSO AI DATI

Per taluni servizi, Genialloyd utilizza soggetti di fiducia che svolgono per conto della Compagnia compiti di natura tecnica, commerciale od organizzativa ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio informativo. Alcuni di questi

soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o sono incaricati del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori, soggetti facenti parte della catena distributiva della Società, Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo, Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria, Società di revisione, di certificazione (indicata negli atti di bilancio) e di consulenza, nonché società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, Società del gruppo Allianz, per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società, Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc., legali, periti, medici, centrali di assistenza, IVASS, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Si precisa inoltre che i dati personali dell'interessato non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dall'interessato stesso, ove ritenute sospette ai sensi della normativa anticiclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, si precisa, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i dipendenti della Compagnia e i collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati

1.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati dell'interessato potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 1.3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionarle sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, verranno attuate tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati dell'interessato stesso.

Nel caso in cui l'interessato voglia ottenere una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: Genialloyd, Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3 oppure all'indirizzo mail: privacy@genialloyd.it.

In ogni caso, qualora i dati dell'interessato dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Genialloyd garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Genialloyd non trasferirà in alcun caso i dati personali dell'interessato a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco

specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei propri dati.

L'interessato potrà:

- 1) accedere ai propri dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
- 2) revocare il proprio consenso in ogni momento;
- 3) aggiornare o correggere i propri dati personali in ogni momento;
- 4) chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi della Compagnia (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
- 5) per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei propri dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
- 6) conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- 7) ottenere copia dei propri dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
- 8) conoscere se i dati sono trasferiti a un Paese terzo e le informazioni sull'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
- 9) contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

1.7.A DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE E ALL'OBLIO, RETTIFICA E PORTABILITA' DEI DATI

In ogni momento, l'interessato potrà anche richiedere il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i propri dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso.

Per l'esercizio dei suoi diritti, l'interessato può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. Servizio Privacy, P.zza Tre Torri 3, Milano, oppure scrivere all'indirizzo: privacy@genialloyd.it.

1.8 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Genialloyd avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati.

I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

1.9 DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

Genialloyd S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

Tel +39 02.2835.1

Fax: +39 02.2835.2835

www.genialloyd.it

C.F., P. IVA e Registro imprese di Milano n. 01711850154

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007

Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz

Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.